

Diffida a presentare un progetto di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) di un sito contaminato

Cons. Stato, Sez. IV 4 maggio 2022, n. 3475 - Maruotti, pres.; Lamberti, est. - (*Omissis*) (avv. Calzolaio) c. Comune di (*Omissis*) (avv. Tiberi) ed a.

Ambiente - Sito contaminato - Diffida a presentare un progetto di messa in sicurezza d'emergenza (MISE).

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. La società appellante ha impugnato avanti il T.a.r. per le Marche, con distinti ricorsi, due note comunali, una del 20 settembre 2016 e l'altra del 23 dicembre 2017, con cui il Comune di -OMISSIS- rispettivamente la diffidava:

- a presentare il progetto di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) in relazione ad un sito contaminato di proprietà della stessa società;

- a presentare un progetto integrativo di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) relativo al medesimo sito, a seguito di un'ulteriore istruttoria svolta da ARPAM in conseguenza di una relazione tecnica fatta pervenire dalla stessa SAG.

1.1. La sentenza in questa sede impugnata ha così deciso:

- ha riunito i due ricorsi “*per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva*”;

- ha osservato, in fatto, che “*successivamente la Provincia di Ancona, con determinazione dirigenziale del -OMISSIS-, ha individuato la ricorrente come responsabile della potenziale contaminazione [del sito] e, in quest'ultima veste, le ha ordinato di proseguire l'iter di bonifica ai sensi dell'art. 242 del d.lgs n. 152 del 2006. Il provvedimento è stato impugnato con ricorso presso questo Tar n. -OMISSIS-*” (la sentenza con cui il T.a.r. ha definito tale contenzioso in senso sfavorevole alla società è oggetto di separato ricorso in appello avanti questa Sezione);

- ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso (allibrato al n. -OMISSIS-) e, conseguentemente, improcedibile “*per sopravvenuta carenza di interesse*” il primo (allibrato al n.r.g. n. -OMISSIS-).

1.2. Il T.a.r., in proposito, ha osservato che:

- “*i ricorsi -OMISSIS-e -OMISSIS-, riuniti per la presente decisione, hanno in comune il fatto di essere stati inizialmente formulati come Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ricorso n. -OMISSIS-) e motivi aggiunti a detto ricorso straordinario (ricorso n. -OMISSIS-). Entrambi i ricorsi sono stati trasposti in sede giurisdizionale a seguito dell'opposizione del comune di -OMISSIS-*”;

- “*gli atti oggetto del ricorso n. -OMISSIS- sono stati impugnati con motivi aggiunti al precedente Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato al Comune di -OMISSIS- ed ai controinteressati il 24 aprile 2018. Al momento della notifica dei motivi aggiunti, il Ricorso straordinario (introduttivo) al Presidente della Repubblica, avente ad oggetto gli atti oggi trasposti in sede giurisdizionale nel ricorso n. -OMISSIS-, era stato già trasposto in questa sede giurisdizionale [trasposizione operata in data 7 aprile 2017]*”;

- “*Il Collegio condivide la tesi del Comune relativa all'impossibilità di presentare motivi aggiunti ad un ricorso straordinario già trasposto in sede giurisdizionale, sia in ragione del noto principio della alternatività dei mezzi di impugnazione, sia per evitare l'abuso del termine prolungato per l'impugnazione con ricorso straordinario*”;

- “*per consolidato orientamento della giurisprudenza (Cons. Stato, IV 18 settembre 2017, n. 4353), il principio dell'alternatività fra i due mezzi di gravame deve ritenersi applicabile anche per il caso di impugnazione successiva di un atto diverso da quello già impugnato, allorché l'atto sopravvenuto sia strettamente dipendente e connesso al precedente*”;

- nella specie, è “*innegabile che i due provvedimenti siano in rapporto di connessione particolarmente stretta*”;

- “*al momento dell'adozione del provvedimento del 23 dicembre 2017, che ha reiterato e integrato il provvedimento impugnato con il ricorso straordinario poi trasposto nel ricorso n. -OMISSIS-, la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso connesso era stata conclusa da mesi, per cui vi era la piena possibilità per parte ricorrente di impugnare il successivo provvedimento in sede giurisdizionale nei termini ordinari*”;

- “*riguardo all'eccezione di illegittimità costituzionale degli art. 8 del DPR n. 1199 del 1971 e dell'art. 48 c.p.a. per violazione dell'art. 24 della Costituzione, dedotta dalla ricorrente riguardo l'applicazione del principio di alternatività per l'impugnazione di provvedimenti connessi ma autonomi, la stessa è palesemente infondata*”;

- “*in considerazione della chiara disciplina normativa, non può essere altresì concesso l'errore scusabile ai sensi dell'articolo 37 c.p.a., vista anche la chiara connessione, in base ai principi sopra richiamati, dei provvedimenti impugnati con i due ricorsi (del resto, si ripete, è la stessa parte ricorrente ad aver utilizzato lo strumento dei motivi aggiunti). È altresì irrilevante che la ricorrente abbia ripetuto l'impugnazione dei provvedimenti nei successivi ricorsi n -OMISSIS- e n. -OMISSIS- dato che in tutta evidenza la tardiva e ripetuta impugnazione in altro ricorso non può sanare*



i vizi delle impugnazioni originali dei procedimenti in epigrafe”.

2. La società ha interposto appello, censurando *in toto* la decisione di prime cure e riproponendo tutte le doglianze di merito assorbite.

Il Comune si è costituito in resistenza, ribadendo che il “*ricorso straordinario contenente motivi aggiunti è stato notificato in data 21.04.2018 ed il provvedimento impugnato era stato notificato via PEC in data 23.12.2017*”.

Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 3 febbraio 2022, non è fondato.

3. Il Collegio osserva che:

- i due atti per cui è causa riguardano la stessa vicenda sostanziale concreta, appartengono allo stesso procedimento, spendono lo stesso potere, concernono lo stesso soggetto, hanno pressoché il medesimo contenuto e, per di più, il secondo consegue a iniziative procedurali (richiesta di approfondimenti tecnici) svolte dalla stessa società interessata;

- di ciò è porsa ben consapevole la stessa società, che infatti ha impugnato il secondo atto con ricorso per motivi aggiunti all’originario ricorso al Presidente della Repubblica, con cui era stato impugnato il primo atto;

- la notificazione del ricorso per motivi aggiunti è, tuttavia, avvenuta a distanza di oltre un anno dalla trasposizione del ricorso straordinario originario in sede giurisdizionale;

- in altre parole, all’atto della formulazione del ricorso per motivi aggiunti non vi era più, da oltre un anno, alcun ricorso principale pendente in sede straordinaria;

- non può farsi applicazione del principio di cui alla sentenza della Sezione Sesta di questo Consiglio n. 4650 del 2013, giacché in quel caso le due impugnazioni, rispettivamente ordinaria e straordinaria, riguardavano l’atto presupposto e l’atto consequenziale, laddove nella presente sede:

a) vengono in rilievo due atti che hanno il medesimo oggetto, sì che “*il principio di alternatività tra il ricorso straordinario e il ricorso al tribunale amministrativo regionale comporta l’inammissibilità del ricorso proposto per secondo ... se si tratta della medesima domanda e cioè dell’impugnazione dello stesso atto*” (così la sentenza n. 4650 del 2013);

b) il secondo atto non è stato impugnato con ricorso giurisdizionale, ma con ricorso per motivi aggiunti al ricorso straordinario;

c) tale ricorso per motivi aggiunti, tuttavia, è stato formulato allorché l’originario ricorso straordinario era già stato trasposto da oltre un anno in sede giurisdizionale e dunque non era più pendente;

- ne consegue che:

a) l’impugnazione del secondo atto è inammissibile, “*sia in ragione del noto principio della alternatività dei mezzi di impugnazione*”, sia perché non sussistevano i presupposti per l’applicazione del termine previsto per la proposizione del ricorso straordinario, come correttamente rilevato dal T.a.r.;

b) viene, pertanto, meno l’interesse alla coltivazione del ricorso avverso il primo atto, stante la consolidazione del successivo.

4. Quanto alle altre prospettazioni di parte appellante, il Collegio osserva che:

- l’intima connessione fra i due provvedimenti *de quibus* rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in questa sede riproposta, non essendosi verificata alcuna concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa della società;

- non sussiste alcun errore scusabile, istituto eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione, giacché non consta alcuna particolare incertezza od oscurità normativa, né alcun attuale e sostanziale contrasto giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 30 giugno 2020, n. 4129).

5. Le spese del secondo grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 8120 del 2021, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società appellante a rifondere al Comune di -OMISSIS- le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.000,00 (euro seimila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

(*Omissis*)